

Marzo 2023

L'IMPOSIZIONE SUL DISPENDIO IN SVIZZERA, CANTON TICINO

1. Introduzione
2. Determinazione del reddito presunto sottoposto a tassazione
3. Imposizione della sostanza/patrimonio
4. Il calcolo di controllo annuale
5. L'imposizione globale "modificata"
6. Imposte e oneri sociali non coperte dall'imposizione sul dispendio
7. Passaggio all'imposizione ordinaria

1. Introduzione

Per i soggetti con elevato patrimonio estero e importanti redditi di fonte estera che vogliono fare della Svizzera, rispettivamente del Canton Ticino, il loro paese di residenza, vi è la possibilità di essere imposti per redditi e sostanza attraverso **un'imposizione semplificata** forfettaria che si basa sul dispendio (chiamata anche imposizione forfettaria o globale).

Oltre alle norme che troviamo nelle rispettive leggi tributarie (legge tributaria e legge sull'imposta federale diretta) il 24 luglio 2018 è stata emanata una nuova **circolare, la nr. 44**, che va ad abrogare la previgente, ossia la nr. 9 del 1993. Oggetto delle nuove disposizioni è specificare l'applicazione della normativa relativamente all'imposta federale diretta. Per un approfondimento si rimanda al seguente indirizzo web:

<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html>

Affinché una persona possa essere ammessa a beneficio della tassazione globale devono essere **rispettati, cumulativamente, determinati requisiti**, quali:

- Non essere cittadino svizzero: coloro i quali posseggono la doppia cittadinanza non vengono considerati stranieri e, dunque, non possono optare per la tassazione globale, ma gli verrà applicata quella ordinaria, così come non è ammessa per i coniugi dei quali uno solo è cittadino svizzero (entrambi i coniugi devono, quindi essere cittadini stranieri);
- Limite di età: per i cittadini di Stati EU/AELS non sussiste alcun limite di età, mentre per i cittadini di Stati non EU/AELS vi possono essere delle limitazioni o requisiti ulteriori (si veda l'articolo [Relocation for NON EU citizens.pdf](#));
- Fare della Svizzera il proprio stato di residenza, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno 10 anni¹;

¹ Si specifica che il frontaliere titolare di un permesso G che intendesse trasformare il suo permesso G in permesso di dimora B ha diritto di chiedere d'essere imposto secondo il regime del dispendio, in quanto (come frontaliere) non era stato tassato illimitatamente.

- Non esercitare in Svizzera alcuna attività lavorativa o, in senso lato, imprenditoriale. Questo requisito deve essere soddisfatto da entrambi i coniugi².

2. Determinazione del reddito presunto sottoposto a tassazione

Come **base imponibile** per la tassazione del reddito presunto del contribuente vengono prese in considerazione **le spese annuali sostenute per il suo sostentamento e quello dei familiari** che vivono nella stessa economia domestica, su base mondiale. È comprensibile, però, come questo procedimento risulti abbastanza gravoso per l'autorità fiscale (poiché viene richiesto al globalista l'elencazione di tutte le spese sostenute con i relativi giustificativi), la quale, quindi, si basa, per il calcolo, sul **valore superiore** risultante dai seguenti parametri: Reddito minimo presunto necessario per il suo sostentamento a livello cantonale: CHF 400'000 per i cittadini di uno degli stati EU/AELS.³

- Per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria, un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale;
- Per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo della pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora.

Il calcolo dell'imposta (rispettivamente le aliquote) segue il reddito imponibile come sopra determinato.

3. Imposizione della sostanza/patrimonio

In seguito alla modifica della legge tributaria del Canton Ticino, avvenuta nel gennaio 2016, oltre che sul reddito, viene prelevata un'imposta equivalente all'imposta sulla sostanza la quale viene a **corrispondere al quintuplo della base imponibile calcolata in base ai criteri poco sopra menzionati** (il minimo imponibile per il Canton Ticino risulta essere pertanto CHF 2 mio, ovvero il quintuplo del minimo di reddito imponibile di CHF 400'000). L'imposta (cantonale e municipale) corrispondente all'imposizione della sostanza ammonterebbe circa a CHF 9'000.- (0.45% di CHF 2 mio.). La sommatoria dell'imposizione (cantonale) minima su reddito e patrimonio corrisponderebbe a un reddito imponibile di circa CHF 430'000. -

4. Il calcolo di controllo annuale

L'imponibile così determinato deve essere sottoposto annualmente al cosiddetto "**calcolo di controllo**", ovvero viene confrontato con la sommatoria data:

- Dai redditi di fonte svizzera da immobili siti in Svizzera e da beni mobiliari qualificati come svizzeri;
- Dalla sostanza immobiliare Svizzera nonché beni mobiliari qualificati come svizzeri;

² Sussiste una deroga per coloro che fanno parte di un consiglio di amministrazione di una società con sede in Svizzera, esclusivamente laddove svolgano tale attività a titolo onorifico.

³ Si prega di notare che dal 01.01.2023 la base del reddito imponibile a livello imposta federale diretta è stata innalzata del 5.425%. La base minima imponibile a livello federale dal 01.01.2023 è pertanto CHF 421'700 (che comporta un'imposizione sul reddito complessiva di circa CHF 127'000). Di conseguenza, anche gli importi più elevati definiti in singoli accordi fiscali saranno aumentati della stessa percentuale, ossia +5,425% a livello federale.

- Dai redditi di fonte estera per i quali si opti per l'applicazione dello sgravio delle imposte estere alla fonte, ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni come in vigore con la Svizzera.

Per sostanza mobiliare Svizzera e redditi di fonte svizzera si intendono più precisamente:

- Sostanza mobiliare Svizzera, conti bancari aperti in Svizzera in qualsiasi valuta, titoli di emittenti o debitori svizzeri ovunque depositati, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
- Metalli e pietre preziose depositate in Svizzera (ad esempio in cassette di sicurezza);
- Diritti d'autore, brevetti e diritti immateriali analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
- Assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera.

5. L'imposizione globale "modificata"

Per alcuni stati (Canada, Francia, Germania, Belgio, Austria, Italia, Norvegia e USA), con cui la Svizzera ha concluso delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, i contribuenti imposti secondo il dispendio **non hanno, però, diritto ai relativi benefici convenzionali**.

Questo perché per tali Convenzioni una persona non è considerata residente ai fini fiscali se non viene assoggettata ordinariamente su tutti i redditi che la Convenzione con gli stati menzionati assegna per imposizione alla Svizzera.

Nel caso in cui, quindi, il contribuente disponga di redditi che hanno la loro fonte negli Stati sopra menzionati, si dovrebbe optare per la cosiddetta "*globale modificata*". In questo caso potrà:

- Avvalersi dell'esenzione totale o parziale dell'imposta estera riscossa alla fonte o del suo rimborso da parte degli stati sopra menzionati;
- Beneficiare del computo dell'imposta estera residua e irrecuperabile sull'imposta svizzera dovuta.

Optando per tale regime di "globale modificata", quindi, il contribuente acconsente che **siano resi imponibili, oltre agli elementi di estrazione svizzera, tutti i redditi provenienti dai singoli Stati sopra menzionati** con l'aliquota ordinaria massima relativa al reddito complessivo. Avrà, così, **diritto all'applicazione della Convenzione** contro le doppie imposizioni e gli verrà riconosciuta, di principio, la residenza fiscale Svizzera.

Questo viene escluso dai rapporti convenzionali con la Francia e l'Italia e dalle loro rispettive norme di applicazione interne, tese a disconoscere la residenza fiscale svizzera qual ora non venga data prova dell'effettiva dimora e del conseguente spostamento del centro vitale degli interessi personali, affettivi ed economici in Svizzera.

6. Imposte e oneri sociali non coperte dall'imposizione sul dispendio

L'imposizione globale/sul dispendio **non esonera** il contribuente dalla:

- Imposta di successione o donazione;

- TUI (tassa sugli utili immobiliari);
- Imposta cantonale sugli immobili.

Si è, inoltre, soggetti, se non si è raggiunta l'età pensionabile, al pagamento degli oneri sociali AVS, ovvero, ai contributi per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, che rappresentano il pilastro centrale della previdenza sociale svizzera.

7. Passaggio all'imposizione ordinaria

L'imposizione sul dispendio, fin qui esposta, rappresenta una possibilità per il cittadino straniero che adempie le condizioni sopra menzionate. Lo stesso, può, infatti, **scegliere se essere imposto secondo questa procedura oppure secondo la procedura ordinaria**. Tale scelta **deve essere espressa chiaramente al suo arrivo in Svizzera**, rispettivamente nel Canton Ticino. A seconda dell'opzione scelta si registreranno conseguenze differenti che bisogna tenere in considerazione.

Optando per l'imposizione globale egli potrà, infatti, in qualsiasi momento, passare alla tassazione ordinaria mentre non è possibile il contrario.

Facendo valere la richiesta per la tassazione ordinaria, quindi, non potrà più "tornare indietro" e resterà soggetto alla stessa fintantoché la sua residenza fiscale rimarrà in Svizzera.

Sorge spontanea la domanda, quali siano i motivi che dovrebbero spingere un cittadino estero ad optare per una procedura impositiva piuttosto che per l'altra.

L'imposizione sul dispendio si dimostra essere una **positiva scelta laddove:**

- Il contribuente voglia preservare la privacy, relativamente al proprio patrimonio mondiale e agli elementi di reddito percepiti;
- La pressione fiscale si rivela essere minore rispetto a quella derivante dalla imposizione ordinaria;
- Non vi siano, o siano poco rilevanti, redditi di fonte svizzera ovvero sostanza ubicata in Svizzera rispetto alla sommatoria degli elementi di patrimonio e di reddito "worldwide";
- Vi siano importanti redditi di fonte estera e vi sia ingente sostanza situata all'estero. Questo vale anche per la "globale modificata" allorquando questi redditi e sostanza non provengano da uno o più degli stati convenzionati (Canada, Francia, Germania, Belgio, Austria, Italia, Norvegia e USA);
- Il contribuente voglia avvalersi di una dichiarazione d'imposta semplice.

Viceversa, scegliere di **essere imposti ordinariamente può essere una valida alternativa:**

- Quando il carico fiscale su tutti i redditi su base mondiale si rivela essere minore;
- Per poter far valere illimitatamente crediti d'imposta (cosiddetto computo globale d'imposta) per imposte alla fonte percepite da Stati esteri;
- Per l'applicazione, senza esclusioni degli sgravi convenzionali così come previsti dalle Convenzioni contro la doppia imposizione;

- Per persone che desiderano acquisire la cittadinanza svizzera (esse perdono in ogni caso il beneficio della imposizione sul dispendio);
- Quando si vuole iniziare un'attività lucrativa-imprenditoriale o comunque lavorativa in Svizzera.

A seconda della procedura scelta è importante sottolineare anche il differente carico documentale al quale è sottoposto il contribuente. Scegliendo l'imposizione ordinaria quest'ultimo deve, infatti, produrre una documentazione esaustiva, atta a provare le varie fonti e l'ammontare di reddito ovunque percepito nonché i possedimenti mobiliari e immobiliari ovunque posseduti.

Aderendo, invece, alla imposizione secondo il dispendio la documentazione da produrre è molto più limitata (fatto salvo la compilazione e la documentazione da produrre per il calcolo di controllo annuale), comportando, questo, un onere minore per il contribuente.

Valutare l'opportunità di aderire all'imposizione secondo il dispendio, ovvero, di passare a quella ordinaria è, in ogni caso, oggetto di pianificazione fiscale per la quale si suggerisce di avvalersi di un professionista del campo.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting SA** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.